

BGer 1C 3/2016 vom 11. Januar 2016

Bundesgericht, 2016-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_3_2016

FR: TF 1C 3/2016 du 11 janvier 2016

IT: TF 1C 3/2016 del 11 gennaio 2016

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2.1

La ricorrente adduce che nell'esposto dei fatti l'autorità richiedente non avrebbe sufficientemente sostanziato la fattispecie del reato oggetto d'inchiesta in Romania, in particolare perché i documenti e i timbri rinvenuti negli uffici dell'imputato non la menzionerebbero espressamente.

E. 2.2

Essa, ritenuto pacifico che la Svizzera fornisce assistenza in caso di imposte indirette quale l'IVA, come previsto dall'art. 2 dell'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso il 26

ottobre 2004 (RS 0.351.926.81), accenna in maniera del tutto generica al fatto che, vista la pretesa lacunosa esposizione dei fatti contenuti nella rogatoria, potrebbe trattarsi anche di un reato di mera evasione fiscale. Aggiunge che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, lesiva del principio di proporzionalità e di quello dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere. Ora, in tale ambito, il TPF illustrando le operazioni che concernono la relazione bancaria della ricorrente con la fattispecie descritta nella rogatoria, riferibile a società direttamente o indirettamente riconducibili all'indagato, non si è scostato dalla costante prassi vigente in materia.

E. 2.3

Nella misura in cui la ricorrente, società "di pertinenza" di G. _____, fa valere l'asserita violazione di diritti di terzi, segnatamente di quest'ultima persona poiché è stata ordinata la trasmissione di documenti riportanti il suo nome e la negata anonimizzazione degli stessi, la critica è inammissibile per carenza di legittimazione.

E. 3

Ne segue che non essendo manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.